



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO  
Il sezione civile  
Collegio Esecuzioni e Fallimenti

Il Tribunale di Benevento, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei sigg.ri Magistrati:

- dott.ssa Maria Letizia D'Orsi
- dott. Michele Cuoco
- dott. ssa Serena Berruti

Presidente  
Giudice rel.  
Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

dichiarativa di fallimento della società "██████████ S.p.A.", avente sede in Benevento alla via Santa Colomba nn. ██████████, n° iscrizione REA C.C.I.A.A. di Benevento ██████████, codice fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di Benevento ██████████, partita IVA ██████████,

sul ricorso proposto dal Pubblico Ministero, con il quale si chiede dichiararsi il fallimento della predetta società, denunciandone lo stato di insolvenza;

udita la relazione del Giudice incaricato di riferire;

letti gli atti del procedimento e ascoltato il difensore della società ricorrente;

OSSERVA

ITER PROCEDIMENTALE

Il ricorso presentato il 12 novembre 2015 dal Pubblico Ministero (nella persona della dott.ssa Patrizia Filomena Rosa) rappresenta l'ultimo anello di una complessa catena procedimentale, della quale, per comprendere appieno le rispettive posizioni processuali, appare opportuno sinteticamente ricostruirne l'iter.

Il 27 agosto 2013, la Azienda Mobilità Trasporti [redacted] S.p.a., titolare dell'organizzazione e dell'esercizio del trasporto pubblico e privato del Comune di Benevento, depositava presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Benevento un ricorso (rubricato al n. 14/13 RG) per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, riservandosi di presentare il piano, la proposta e l'ulteriore documentazione prevista dal II e dal III comma dell'art. 161 della legge fallimentare nel termine indicato dal Tribunale.

Concesso il termine (successivamente prorogato) e nominati i Commissari Giudiziali (nelle persone del Prof. Avv. [redacted] dell'Avv. [redacted] e del Dott. [redacted]), l'11 gennaio 2014, la AMTS depositava il piano, la proposta di concordato e l'ulteriore documentazione prevista dalla legge, ivi inclusa la relazione ex art. 161, 3° comma, l. fall., predisposta dai dottori [redacted] e [redacted].

Il 12 marzo 2014, il Tribunale dichiarava aperta la procedura di concordato preventivo, fissando l'adunanza dei creditori per il 29 aprile 2014. La proposta non veniva approvata dai creditori, per cui la società presentava, il 1° luglio 2014, un nuovo ricorso ex art. 161, comma I, l.fall., questa volta già corredato del piano e della consequenziale proposta, con contestuale rinuncia alla primigenia domanda.

Superato il vaglio di preliminare ammissibilità, all'esito dell'adunanza dei creditori, sul presupposto della (ritenuta) non approvazione della proposta, il 3 novembre 2015 i Commissari Giudiziali hanno depositato una relazione, nel corpo della quale - evidenziando il sopravvenuto irreversibile stato di insolvenza - rappresentavano anche una serie di fatti potenzialmente idonei ad assumere rilevanza ai fini di cui all'art. 173 della legge fallimentare.

Il Giudice Delegato, con decreto reso il 4 novembre 2015, preso atto della mancata approvazione della proposta di concordato e delle criticità segnalate dagli scriventi nella relazione ai sensi dell'art. 173 l. fall., ha rimesso le parti all'udienza del 18 novembre 2015, "ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 173 e 15 l. fall., onde procedere, nella ricorrenza dei presupposti, alla revoca dell'ammissione del concordato e, all'esito della richiesta da parte del P.M. (ai sensi del II co. dell'art. 173 l.fall.), alla dichiarazione di fallimento".

Parallelamente, il Pubblico Ministero, ricevuta la (necessaria) segnalazione del Giudice Delegato, ha avanzato, il 12 novembre 2015, istanza di fallimento ai sensi dell'art. 7 della legge fallimentare. Istanza che, rubricata al n. 218/2015 RG, alla luce della recente decisione delle Sezioni Unite (Cass. Sez. U. n. 9935 del 15 maggio 2015) veniva riunita al fa-

scicolo del concordato preventivo n. 10/2014, nel quale era già stata fissata - ex art. 173 l. fall. - l'udienza del 18 novembre 2015, nella quale la società debitrice prendeva "confezza della richiesta avanzata dal PM ai sensi dell'art. 7 lett. 2 L.F." ed il Collegio, conseguentemente, rinviava la comparizione delle parti alla successiva udienza del 9 dicembre.

#### I RAPPORTI CON LA PROCEDURA CONCORDATARIA

La società debitrice, costituitasi, ha preliminarmente eccepito l'illegittimità della richiesta avanzata dall'Ufficio del Pubblico Ministero e della successiva istruttoria introdotta all'udienza del 9 dicembre 2015 ritenendo che, "alla luce di quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 9935/2015, il ricorso di fallimento non può neppure formare oggetto di istruttoria prima che sia stata emessa una pronunzia interruttiva della procedura di concordato (che, nel caso di specie, potrebbe essere solo la revoca)". Peraltro, si continua, "alla [REDACTED] il ricorso di fallimento non (sarebbe) stato mai notificato, per cui non è stato possibile conoscere in dettaglio le valutazioni fatte dal PM e poste a base del ricorso di fallimento".

La censura non può essere condivisa.

La procedura di concordato introdotta dalla società e quella (pre)fallimentare introdotta su impulso del Pubblico Ministero, rappresentano due diversi ed autonomi procedimenti concorsuali, finalizzati entrambi alla risoluzione di un medesimo stato di crisi, che nel concreto svolgersi delle diverse fasi procedurali, evolvendosi, ha assunto connotati diversi.

Due procedure che, tuttavia, proprio in quanto autonome ma ontologicamente incompatibili, necessitano solo di un coordinamento procedimentale attraverso il quale poter giungere alla decisione sull'istanza di fallimento solo dopo aver deciso (negativamente) sulla proposta di concordato.

Pertanto, la pendenza di una procedura concordataria, in sé, non esclude in alcun modo, proprio per la pacifica autonomia dei due diversi e paralleli procedimenti, la legittimità di una eventuale (sopravvenuta) proposizione di un autonomo ricorso (e la sua conseguente istruttoria) diretto ad ottenere la dichiarazione di fallimento ("In pendenza di un procedimento di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, ai sensi dell'art. 161, sesto comma, legge fall., il fallimento dell'imprenditore, su istanza di un creditore o su richiesta del P.M., può essere dichiarato soltanto quando ricorrono gli eventi previsti dagli artt. 162, 173, 179 e 180 legge fall. e cioè, rispettivamente, quando la domanda di concordato sia stata dichiarata inammissibile, quando sia stata revocata l'ammissione alla procedura, quando la proposta di concordato non sia stata approvata e quando, all'esito del giudizio di omologazione, sia stato respinto il concordato; la dichiarazione di fallimento, peraltro, non sussistendo un rapporto di pregiudizialità tecnico-giuridica tra le procedure, non è esclusa



durante le eventuali fasi di impugnazione dell'esito negativo del concordato preventivo": Cass. Sez. U, n. 9935 del 15 maggio 2015).

E sull'istanza di fallimento, legittimamente proposta, il contraddittorio è stato correttamente introdotto: la società debitrice, pur in assenza di una formale notifica del ricorso introduttivo del procedimento e nonostante quanto contrariamente affermato, ha avuto piena contezza della richiesta (in questo caso proveniente dal Pubblico Ministero) e della conseguente possibilità che, all'esito del procedimento introdotto ai sensi dell'art. 173, possa essere dichiarato il fallimento.

L'art. 15 effettivamente impone che, depositato il ricorso, "il tribunale convochi, con decreto, il debitore ed i creditori istanti per il fallimento". Ma ciò al solo fine di riconoscere e tutelare il diritto - ineludibile - dello stesso debitore ad essere sentito dal Tribunale per poter replicare all'istanza di fallimento.

Se tale è la funzione della norma, l'onere di una formale convocazione, attraverso la notifica del ricorso, non appare essere adempimento necessario, in quanto "il contraddittorio tra creditore istante e debitore si è già instaurato ed il debitore è già a conoscenza che, in caso di convocazione ex art. 173 legge fall., l'accertamento del tribunale e, correlativamente, l'ambito della sua difesa attengono ad una fattispecie più complessa di quella della sola revocabilità dell'ammissione al concordato, rappresentando la revoca uno dei presupposti per la dichiarazione di fallimento" (Cass. n. 2130 del 31 gennaio 2014).

Nè può opinarsi, in senso contrario, valorizzando esclusivamente il dato letterale rappresentato dal rinvio all'art. 15 contenuto nel secondo comma dell'art. 173. Tale rinvio deve essere correttamente inteso come limitato alle sole forme procedurali: la specifica disciplina della fase introduttiva ed i conseguenti oneri di notifica appaiono incompatibili con la preesistenza di una pregressa procedura (peraltro parzialmente sovrapponibile a quella fallimentare).

Viceversa, proprio la preesistenza della procedura concordataria, per la pienezza del contraddittorio comunque assicurato con le forme dell'art. 173, esclude la necessità di una nuova ed autonoma convocazione e di un differente atto introduttivo da sovrapporre a quello che ha dato impulso al procedimento di revoca.

E la soluzione non muta neanche quando, come in concreto è avvenuto, l'istanza di fallimento sia stata proposta successivamente alla domanda di concordato, nel corso del relativo procedimento. Anche in questo caso, infatti, il contraddittorio risulta pienamente assicurato avendo avuto la società debitrice piena e diretta conoscenza non solo di tutte le questioni rilevanti per la revoca dell'ammissione ed ai fini della successiva ed eventuale dichiarazione di fallimento, ma anche dell'istanza nelle more proposta dal Pubblico Mi-

nistero, quando - all'udienza fissata per la valutazione delle circostanze evidenziate dai Commissari ai sensi dell'art. 173 ed alla presenza del difensore e dello stesso rappresentante legale della società - parte debitrice ha preso piena "confezza della richiesta avanzata dal PM ai sensi dell'art. 7 lett. 2 L.F.". Ed il Collegio, per assicurare proprio la pienezza del contraddittorio e del diritto di difesa, ha rinviato la comparizione delle parti alla successiva udienza del 9 dicembre.

#### LA PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO MINISTERO ISTANTE

A questa udienza, tuttavia, il Pubblico Ministero non è comparso. E tale circostanza, secondo la prospettazione offerta dalla società debitrice, dovrebbe essere intesa come abbandono dell'istanza e conseguente desistenza dell'organo pubblico. Con necessaria dichiarazione di inammissibilità del ricorso ("il PM non è comparso all'udienza del 18.11.2015, con la conseguenza che la sua istanza si deve considerare abbandonata").

Anche questa deduzione non può essere condivisa. L'art. 45, al secondo comma, prevede effettivamente "l'intervento" obbligatorio del pubblico ministero che ha assunto l'iniziativa. Intervento che, tuttavia, ad avviso di questo Collegio, non appare essere strettamente legato alla presenza fisica del rappresentante dell'Ufficio alle singole udienze celebrate dinanzi al Collegio, ma alla necessaria conoscenza della parte istante dello svolgersi del procedimento.

Conoscenza che appare strumentale solo all'esigenza di assicurare alla parte pubblica, titolare dell'interesse diffuso ad "eliminare dal sistema economico i focolai di insolvenza" e della conseguente legittimazione a procedere, la possibilità di determinarsi correttamente, valutando se coltivare o meno l'istanza proposta.

Assicurato "l'intervento" nei termini indicati (conoscenza del concreto svolgersi del procedimento), la "fisica" assenza della parte (sia essa pubblica che privata) non potrà in alcun modo qualificarsi come desistenza rispetto all'originaria domanda, proposta e mai revocata. Manca, infatti, sotto tale profilo, una esplicita qualificazione in questi termini che attribuisca il relativo "significato" alla mancata partecipazione.

Per cui, proposto il ricorso ed in assenza di ulteriori adempimenti procedurali richiesti alla parte istante, si impone al Collegio investito della valutazione dei presupposti di cui agli artt. 1 e 5, la decisione nel merito.

#### LA SEGNALAZIONE DEL GIUDICE E L'ISTANZA DEL PUBBLICO MINISTERO

Parte debitrice ha ulteriormente rilevato come "l'istanza (sia) stata formulata per triplice relatio: il P.M. ha fatto riferimento a quello che era stato evidenziato dal G.D. nel suo de-



creto del 4.11.2015, dove erano state recepite le indicazioni date dai Commissari Giudiziali, i quali a loro volta si erano limitati a fare proprie le segnalazioni di un creditore”.

Cosicché “il P.M. (sarebbe) venuto meno al suo ruolo di tutore dell’interesse pubblico - che, nella specie, merita di essere valorizzato al massimo, attesa la funzione di pubblico servizio svolta dalla società debitrice e la sua posizione di società in house - non avendo svolto alcuna indagine diretta a verificare se gli elementi emersi nel corso della procedura concordataria siano idonei a configurare il presupposto oggettivo per la dichiarazione di fallimento, e se questo possa sacrificare gli interessi del ceto creditorio”.

Peraltro, “il P.M. (avrebbe) presentato l’istanza per la dichiarazione di fallimento dopo avere avuto contezza soltanto della versione fornita dai Commissari Giudiziali - in parte ignota alla comparente - senza avere letto la documentata nota depositata dalla [redacted] a confutazione della relazione ex art. 173 L. fall.”.

Per cui “consentire che, attraverso un gioco di specchi che fa rimbalzare la notizia da un organo all’altro, la denuncia fatta da un creditore - guarda caso, l’unico che ha votato contro il concordato - si trasformi in una sentenza di fallimento, significherebbe fare prevalere la volontà di questo creditore dissenziente su quella della maggioranza, così sconvolgendo e rinnegando tutti i principi di favor che presiedono allo svolgimento della procedura di concordato preventivo”.

È ciò, peraltro, attraverso un (asseritamente) inconfutabile “vulnus che riceverebbe il principio di terzietà del giudice, allorché nel procedimento in cui è chiamato a rendere giustizia, che sia estinto per rinuncia [o, per archiviazione, n.d.e.], anziché dichiararla e così dichiararsi functus munere suo, per essere venuto meno l’impulso dell’attore, si impegnasse a rivitalizzarlo, chiamando sostanzialmente in causa a surrogare la iniziativa della parte privata l’organo pubblico formalmente ad essa abilitato, in tal modo agendo e comunque apparendo “come l’attore del procedimento sul quale giudica” (Corte Cost. n. 148/1996)”.

Anche sotto tale profilo le censure mosse dalla società debitrice (per quanto in parte irrilevanti attesa la diversa ed attuale composizione del Collegio, al quale non partecipa il Giudice Delegato che ha “segnalato” l’insolvenza), non appaiono condivisibili.

Ai sensi dell’art. 7 l. fall., “il pubblico ministero presenta la richiesta di cui al primo comma dell’articolo 6: ... quando l’insolvenza risulta dalla segnalazione proveniente dal giudice che l’abbia rilevata nel corso di un procedimento civile”.

La norma, nella sua attuale formulazione, introduce, si è detto, una “mediazione obbligatoria” tra il giudice che ha rilevato l’insolvenza nel corso di un giudizio civile ed il Tribunale competente a conoscere della conseguente (ed eventuale) domanda di fallimento. Mediazione che, esclusa la possibilità di una dichiarazione officiosa del fallimento, diventa essenziale sia per conservare la posizione di terzietà del giudice (che dovrà valu-

tare la domanda del pubblico ministero) sia, parallelamente, per garantire la necessità di un impulso esterno all'introduzione del procedimento concorsuale.

La ratio della disposizione, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, va individuata nell'intento di favorire il più ampio flusso informativo alla Procura della Repubblica, unico titolare dell'interesse pubblico alla tempestiva instaurazione di una procedura concorsuale (Cassazione Sez. Un. Civili 18 aprile 2013, n. 9409 - Pres. Predieri - Est. Piccininni), bilanciando, parallelamente, la soppressione della dichiarazione di fallimento d'ufficio con la previsione dell'iniziativa del pubblico ministero (Tribunale Palermo 10 aprile 2012 - Pres. Novara - Est. Clelia Maltese).

Ricevuta la "segnalazione" dal parte del giudice, la valutazione della sussistenza dei presupposti per la successiva (ed eventuale) richiesta di fallimento è rimessa in via esclusiva all'Ufficio del Pubblico Ministero, che può, ove ritenga insufficienti le acquisizioni documentali agli atti, disporre ulteriori accertamenti finalizzati alla successiva (e doverosa) valutazione.

In questo contesto, la segnalazione disposta dal giudice rimane un "atto neutro, privo di contenuto decisorio e assunto prima facie" (Cass. n. 26043 del 20 novembre 2013 - Pres. Carnevale - Est. Di Amato), in assenza di qualsiasi cognizione, anche di tipo sommario, sulle circostanze che, giunte alla sua conoscenza, sono state trasferite all'Ufficio del Pubblico Ministero.

In altri termini, "il giudice che a ciò provvede non fa altro che esercitare il potere -dovere di denuncia di fatti che prima facie gli appaiono potenzialmente lesivi dell'interesse pubblico ad eliminare dal sistema economico i focolai di insolvenza... il cui impulso riposa su una valutazione estemporanea, che non vincola nessuno, e la valutazione decisoria del tribunale non è tecnicamente pregiudicata dall'avvenuta segnalazione, perché il tribunale, all'esito dell'istruttoria prefallimentare, può rigettare con decreto la richiesta del pubblico ministero" (Cass. n. 9781 del 14 giugno 2012 - Pres. Fioretti - Est. Didone).

In tale ipotesi, non è, quindi, neppure astrattamente configurabile una violazione dei principi di terzietà e imparzialità del giudice, intesi come sua equidistanza dall'oggetto del giudizio e dalle parti: la segnalazione del giudice è priva di contenuto decisorio e l'iniziativa del pubblico ministero è del tutto autonoma ed è conseguente alla sua libera determinazione. Così come altrettanto libero ed autonomo risulta il successivo giudizio del tribunale immesso in un nuovo e diverso procedimento (Cass. 18 marzo 2015, n. 5447 - Pres. Ceccherini - Est. Ragonesi).

E tanto è sufficiente per escludere ogni profilo di dubbio in ordine sia alla legittimità della richiesta avanzata dal Pubblico Ministero (che ha ritenuto sufficiente il quadro pro-

batorio già acquisito agli atti della procedura ed evidenziato dai Commissari Giudiziali: non si è tenuto conto della ulteriore memoria depositata successivamente all'acquisizione del fascicolo in riserva all'udienza del 9 dicembre), sia la successiva valutazione di questo Collegio.

## I PRESUPPOSTI PER LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO

Tanto considerato, nel merito, contrariamente a quanto evidenziato dalla stessa società ("la situazione patrimoniale della [redacted] è ben diversa da quella rappresentata dai Commissari, come emerge dalla situazione aggiornata al 30.9.2015, che si allega unitamente al commento della Segesta s.p.a., di cui evidentemente il P.M. non ha avuto conoscenza"), sussistono tutti i presupposti - oggettivi e soggettivi - necessari per la dichiarazione di fallimento.

In linea di principio, la procedura fallimentare è riservata agli imprenditori (non pubblici e che versino in stato di insolvenza), che esercitano una attività commerciale ed abbiano i requisiti dimensionali indicati nell'art. 1 l. fall. (attivo patrimoniale, ricavi lordi e debiti anche non scaduti).

Gli esiti della pregressa procedura concordataria non lasciano spazio ad ulteriori considerazioni quanto alla sussistenza dei requisiti soggettivi (sia con riferimento al profilo dimensionale che sotto il profilo della eventuale fallibilità dell'ente, totalmente partecipato da un ente pubblico territoriale). Ed in questa sede non può che essere richiamato integralmente il contenuto dell'originario decreto reso il 28 agosto 2013.

\*\*\*\*\*

Residua, tuttavia, la valutazione della sussistenza dello stato di insolvenza.

Questa può definirsi come quella "situazione strutturale e non transitoria di incapacità di soddisfare regolarmente e con i mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito" (Cass. SU n. 115 del 13 marzo 2001). Un concetto, quindi, delineato nei suoi termini oggettivi, dove il riferimento soggettivo contenuto nell'art. 5 l. fall. ("L'imprenditore che si trova in stato di insolvenza è dichiarato fallito") rileva solo per delimitare il patrimonio responsabile, senza alcuna valutazione in ordine alla condotta del soggetto obbligato (sia in termini di volontarietà, che di imputabilità) o alla eventuale imputabilità delle cause che hanno generato lo stato di decozione.

In questo contesto, ogni elemento esteriore può essere valutato sistematicamente ed assumere valenza indiziaria di un complessivo stato di decozione, purché, ovviamente, tale stato si manifesti all'esterno quale indice negativo della possibilità per l'impresa di



continuare ad operare proficuamente sul mercato (Cass. 27 febbraio 2001 n. 2830: necessità di valutare sistematicamente il dato patrimoniale con il dato aziendalistico e finanziario)

Delineato in questi termini i confini esterni del concetto, gli esiti della progressiva procedura di concordato permettono di affermare con certezza che la AMTS versa in uno stato di irreversibile decozione, caratterizzato da una progressiva diminuzione dei ricavi e del flusso finanziario corrente e da un parallelo incremento dell'esposizione debitoria.

Si è detto, infatti, del crescente deficit finanziario, calcolato alla luce delle effettive uscite di cassa (per TFR) e della non veridicità del dato finanziario prospettato dalla società debitrice dove la maggiore disponibilità liquida (risultante oggettivamente dal confronto dei dati al 30 settembre 2015 con quelli al 31 dicembre 2014) deriva non dalla generazione di un autonomo flusso di cassa corrente, ma dal mancato pagamento di debiti (post concordato rappresentati dagli accantonamenti annuali a titolo di TFR).

Si è detto anche che, rideterminando il flusso di cassa e detraendo, quindi, dalla quota indicata nella relazione a titolo di accantonamento (effettivamente solo economica) la quota TFR ("necessariamente" finanziaria), ne deriva una evidente riduzione annuale del flusso corrente di circa 150.000 euro e, complessivamente, negli anni 2014 - 2019, di circa 700.000 euro.

Si è detto dei costi, anche tributari, riconosciuti ma (immotivatamente) non calcolati (per circa 180.000) e della progressiva riduzione di ricavi emersa dal conto consuntivo e dalla relativa proiezione al 31 dicembre 2015.


E le medesime motivazioni che hanno condotto alla revoca del decreto di ammissione (che in questa sede devono intendersi integralmente richiamati) conducono a ritenere anche in questa sede che, alla data del 30 settembre 2015, la società sia economicamente in perdita e che comunque non sia in grado di produrre un flusso corrente positivo, ma, simmetricamente, solo una evidente riduzione della (già scarsa) disponibilità finanziaria ed un parallelo incremento dell'indebitamento complessivo.

In ciò l'insolvenza.

Dovrà, quindi, essere dichiarato il fallimento.

\*\*\*\*\*

Appare, tuttavia, necessaria la nomina di un collegio di tre professionisti, di cui uno individuato al di fuori del circondario, di questo Tribunale, in ragione sia dell'importanza che della complessità della procedura fallimentare, confermando, quali curatori, i medesimi professionisti già nominati nella procedura concordataria.



Appare superfluo sottolineare che la nomina di un organo collegiale è in concreto funzionale sia ad esigenze di maggiore efficienza e rapidità nella conduzione della procedura, che di perequazione degli incarichi professionali, senza trovare, al contempo, alcuna controindicazione economica o alcun ostacolo logico o normativo alla sua attuazione.

Infatti, quanto a tale secondo profilo, sebbene l'art. 16 l.fall. faccia esplicito riferimento alla nomina - sic et simpliciter - di un curatore, tale norma non esclude affatto, né esplicitamente né per implicito, l'insediamento di un organo avente struttura collegiale, la cui designazione deve quindi reputarsi non estranea al dettato normativo e comunque da esso estensivamente desumibile in via logico-interpretativa.

Peraltro, se non è dato ravvisare alcun ostacolo di principio alla designazione di un organo collegiale, non di meno deve enuclearsi un limite causale e contenutistico, quello, cioè, che sia ravvisabile in concreto una speciale importanza, rilevanza o complessità dell'impresa e/o della procedura.

Infine, per evidenti ragioni di efficienza economica e in considerazione dell'effetto sinergico dell'attività svolta dai tre componenti del collegio, il compenso finale ad esso spettante, da determinare secondo i consueti criteri dettati dal D.M. 30/2012, non può comunque superare quello previsto a favore di un unico commissario giudiziale, dovendosi quindi procedere alla suddivisione dell'unico onorario complessivo, nella misura che verrà liquidata dal tribunale, per la quota proporzionale in favore di ciascun professionista.

\*\*\*\*\*

Dichiarato il fallimento, occorre - tuttavia - valutare la necessità di un (pur limitato) esercizio provvisorio.

È dato pacifico, infatti, che la ████████, in quanto titolare dell'organizzazione e dell'esercizio del trasporto pubblico e privato del Comune di Benevento, svolga in concreto un servizio pubblico essenziale. E gli effetti immediati del fallimento, riconducibili allo spopolamento del debitore ed alla conseguente cessazione dell'attività di impresa, pregiudicherebbero, oggettivamente, l'interesse pubblico all'esecuzione continuativa e regolare del servizio svolto dalla società. Pregiudizio che, tuttavia, può essere evitato disponendo l'esercizio provvisorio per il tempo necessario all'ente ad affidare il servizio ad un nuovo gestore.

L'art. 104 della legge fallimentare, infatti, riconosce la possibilità di disporre l'esercizio provvisorio già con la sentenza dichiarativa del fallimento, purché ricorrano

due condizioni: l'esistenza di un "danno "grave" (non ulteriormente specificato) e la mancanza di un pregiudizio per i creditori. Ed il danno grave (non necessariamente a carico dei creditori, ma riferibile genericamente all'attività imprenditoriale considerata in tutte le sue manifestazioni) può evidentemente ravvisarsi nella cessazione dell'attività di impresa e nella conseguente lesione dell'interesse pubblico all'esecuzione continuativa e regolare del servizio di trasporto.

Nel conflitto tra le due prospettate esigenze, coerentemente con la funzione intrinseca di ogni procedura esecutiva, prevale l'interesse del ceto creditorio. E ciò, in concreto, è tanto più rilevante quanto più si considera che la domanda di concordato (in continuità) è stata dichiarata inammissibile in quanto la gestione caratteristica produceva un danno significativo e manifesto agli interessi del ceto creditorio.

Ciononostante, la rilevanza del simmetrico interesse (al puntuale svolgimento del servizio pubblico) impone un necessario contemperamento con gli interessi della massa creditoria, che può realizzarsi solo disponendo che la prosecuzione dell'attività imprenditoriale e, conseguentemente, lo svolgimento del servizio, avvenga per il periodo di tempo strettamente necessario ad affidare la gestione del servizio ad un nuovo gestore. Periodo di tempo che può concretamente individuarsi in 3 mesi, durante il quale i curatori, attenendosi a criteri di massima economicità e conservazione del tessuto aziendale, compiranno tutti gli atti di gestione, da registrarsi attraverso una contabilità distinta da quella della procedura.

E tanto conduce a tutelare l'interesse pubblico alla prosecuzione del servizio e quello specifico (e prevalente) dei creditori, alla conservazione del tessuto aziendale ai fini di una più proficua liquidazione.


Pone a carico dei curatori l'onere di una tempestiva costituzione del Comitato dei Creditori e delle successive comunicazioni e convocazioni per tenerlo informato sull'andamento della gestione e per pronunciarsi sull'opportunità di continuare l'esercizio.

P.Q.M.

letti ed applicati l'art. 2082 c.c. e gli artt. 1, 5 e 104 della Legge Fallimentare (R.D. 16/03/1942 n. 267, così come modificata dal d.lgs. 9 gennaio 2006 n. 5):

DICHIARA

il fallimento della società "██████████ S.p.A.", avente sede in Benevento alla via Santa Colomba nn. ██████████, n° iscrizione REA C.C.I.A.A. di Benevento ██████████, codice fiscale



e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di Benevento [REDACTED] partita IVA [REDACTED]

DELEGA per la procedura il dott. [REDACTED];

NOMINA Curatori il prof. Avv. [REDACTED] l'Avv. [REDACTED] ed il Dott. [REDACTED];

ORDINA al fallito il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori entro il termine perentorio di gg. 3 dalla notifica della presente sentenza ed al curatore l'inizio immediato delle operazioni d'inventario di cui all'art. 84 l.fall. e delle successive operazioni.

FISSA il giorno 16 giugno 2016 h.11.00 per l'adunanza dei creditori nella Cancelleria fallimentare per l'esame dello stato passivo e per procedere, ai sensi dell'art. 40 l.fall. alla nomina del Comitato dei Creditori, dopo aver sentito il curatore ed i creditori che, con la domanda di ammissione al passivo o precedentemente, abbiano dato la disponibilità ad assumere l'incarico ovvero abbiano segnalato altri nominativi aventi i requisiti previsti;

ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali e mobiliari sulle cose in possesso del fallito il termine perentorio di gg. 30 prima della suddetta adunanza per la trasmissione delle relative domande all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, indicato nell'avviso di cui all'art. 92 l.fall. unitamente ai documenti di cui al sesto comma dell'art. 93 l.fall.;

MANDA alla Cancelleria fallimentare, per la pubblicazione della presente sentenza a norma dell'art. 17 l.fall.; dispone, altresì, che la Cancelleria, anche per il tramite del referente locale di Asteannunci S.r.l., provveda alla immediata comunicazione telematica della presente sentenza, al curatore nominato;

AUTORIZZA la prenotazione a debito della registrazione della presente sentenza da notificarsi al fallito a cura della Cancelleria;

DISPONE l'esercizio provvisorio fino all'affidamento del servizio pubblico di trasporto ad altro gestore e, comunque, per un periodo massimo di mesi sei; pone a carico dei curatori l'onere di tempestiva costituzione, comunicazione e convocazione del Comitato dei Creditori per tenerlo informato sull'andamento della gestione e per pronunciarsi sull'opportunità di continuare l'esercizio;


DISPONE che la contabilità della gestione provvisoria sia tenuta distinta da quella della procedura;

DISPONE che il curatore depositi in cancelleria un rendiconto mensile della gestione ed invita il medesimo ad informare in ogni caso il Giudice Delegato ed il Comitato dei Creditori di circostanze sopravvenute che possano influire sulla continuazione dell'esercizio provvisorio.

È provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Benevento, nella Camera di Consiglio del 23 dicembre 2015.

Il giudice estensore  
dott. Michele Cuoco



Il Presidente

dott.ssa Maria Leticia D'Orsi



Si dà atto che il provvedimento è stato depositato solo in data odierna per la particolare complessità delle questioni in fatto e diritto oggetto della decisione

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

27 GEN. 2016

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE

Mariella Antonino

Fallimenti e Società.it